

# GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

L. 0,60

Anno LXV

Roma — Giovedì, 27 marzo 1924

Numero 74

**Abbonamenti.**

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	" 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine cent. 60 — Arretrato cent. 50; all'estero L. 1,20 — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di cent. 60 ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, cent. 30 — Arretrato cent. 40.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di omissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vedgersi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

ALESSANDRIA - A. Boffi. — ANCONA - G. Fogola. — AQUILA - F. Agnelli. — AREZZO - Fratelli Faviz. — BELLUNO - S. Benetta. — BENEVENTO - E. Podio. — BERGAMO - Anonima libreria italiana. — BOLOGNA - L. Cappelli. — BOLZANO - J. Trevisini. — BRESCIA - E. Castoldi. — CAGLIARI - G. Carta. — CALTANISSETTA - P. Milla Russo. — CAMPIDASSO - R. Golitti. — CASERTA - F. Abussi. — CATANIA - G. Giannotta. — CATANZARO - G. Mazzocco. — CHIETI - E. Piccirilli. — COMO - C. Nani e C. — COSENZA (\*) — CREMONA (\*) — CUNEO - G. Salomone. — FERRARA - Taddei Soati. — FIRENZE - M. Mozzoni. — FOGGIA - G. Piloni. — FORLÌ - G. Archetti. — GENOVA - Anonima libreria italiana. — GIBRALTARO (\*) — GROSSETO - F. Signorelli. — LECCE - Fratelli Lazzaretti. — LIVORNO - S. Belforte e C. — LUCCA - L. Belforte e C. — MACERATA (\*) — MANTOVA - G. Mondovì. — MANTOVA-CARRARA - L. Zannoni. — MESSINA - G. Principato. — MILANO - Anonima libreria italiana. — MODENA - G. P. Vincenzoni e nipoti. — NAPOLI - Anonima libreria italiana. — NOVARA - R. Guaglio. — PADOVA - A. Draghi. — PALERMO - O. Fiorenza. — PARMA - D. Vannini. — PAVIA - Successori Bruati Navelli. — PERUGIA (\*) — PESARO - G. Federici. — PIACENZA - V. Porta. — PISA - Libreria italiana riunite. — POLA - E. Schmidl. — PORTO MAURIZIO - S. Benadusi. — PORDENONE (\*) — RAVENNA - E. Lavagna e F. — REGGIO CALABRIA - R. D'Angelo. — REGGIO EMILIA - L. Bonvicini. — ROMA - Anonima libreria italiana, Stampatori Reali. — ROVIGO - G. Marini. — SALERNO - N. Saracino. — SASSARI - G. Ledda. — SIENA - Libreria San Bernardino. — SIRACUSA - G. Greco. — SONDRIO - Zucchi. — SPEZIA - J. Zucchi. — TARANTO - Fratelli Filippi. — TERAMO - L. d'Ignazio. — TORINO - F. Casanova e C. — TRAPANI - G. Danzi. — TRENTO - M. Disertori. — TREVISO - Longo e Zoppelli. — TRIESTE - L. Cappelli. — UDINE - Carlucci. — VENEZIA - S. Serafini. — VERONA - R. Cabianca. — VICENZA - G. Galla. — ZARA - E. de Schönfeld. — (\*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

- REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 372.  
**Autorizzazione ad elevare i protesti cambiari da parte dei segretari comunali** . . . . . Pag. 1341
- RELAZIONE e REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 373.  
**Sistemazione provvisoria dei servizi e del personale degli uffici giudiziari di Fiume** . . . . . Pag. 1342
- REGIO DECRETO 29 febbraio 1924, n. 369.  
**Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Baldissero Canavese** . . . . . Pag. 1344
- RELAZIONI e REGI DECRETI:  
**Scioglimento dei Consigli comunali di Caprino Bergamasco (Bergamo), di Valenzano (Bari), di Caserta e di Saint Christophe (Torino)** . . . . . Pag. 1344
- REGI DECRETI 29 febbraio 1924.  
**Nomina del presidente, del presidente aggiunto, dei membri e dei segretari del Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979, modificata dall'art. 4 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234** . . . . . Pag. 1346
- DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1924.  
**Cancellazione della tenuta « Insugherata » dell'Agro Romano dall'elenco dei terreni inadempienti agli obblighi del bonifica-mento agrario** . . . . . Pag. 1347

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Rettifica d'intestazione . . . . . Pag. 1348

### BANDI DI CONCORSO

Ministero della pubblica istruzione: Concorso al posto di professore di armonia e contrappunto complementare nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma . . . . . Pag. 1348

## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 372.  
**Autorizzazione ad elevare i protesti cambiari da parte dei segretari comunali.**

VITTORIO EMANUELE III  
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
 RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, riguardante la circoscrizione giudiziaria del Regno:

Ritenuto opportuno di ovviare a talune difficoltà che si verificano nella elevazione dei protesti cambiari in conseguenza della soppressione di uffici giudiziari o dello spostamento delle sedi di essi in esecuzione della riforma della detta circoscrizione:

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'economia nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni che siano sede di pretura soppressa o compresi nella circoscrizione di una pretura soppressa in forza del R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, i protesti cambiari, a norma degli articoli 303 e seguenti del Codice di commercio, possono essere fatti dai segretari comunali, purchè nel Comune non vi sia un notaio, o il notaio sia assente o impedito, ovvero sia autorizzato a risiedere in altro Comune.

Ai segretari comunali spettano, per gli atti di protesto, i diritti che sono dovuti agli ufficiali giudiziari presso le preture.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — CORBINO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 marzo 1924.  
Atti del Governo, registro 222, foglio 156. — GRANATA.

**RELAZIONE e REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 373.**

**Sistemazione provvisoria dei servizi e del personale degli uffici giudiziari di Fiume.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 20 marzo 1924, sul R. decreto-legge relativo alla sistemazione provvisoria dei servizi e del personale degli uffici giudiziari di Fiume.

SIRE,

L'annessione dell'ex Stato Libero di Fiume al Regno, attuata col R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, pone, fra gli altri problemi legislativi, quello dell'amministrazione della giustizia, come assetto della giurisdizione che deve applicare la legge nel territorio ora annesso.

Senza dubbio un trapasso immediato e completo della legislazione colà in vigore a quella vigente nel Regno non è opportuno poiché esso sconvolgerebbe profondamente interessi, situazioni e rapporti colà legittimamente costituiti; anzi, per evitare troppo bruschi turbamenti occorre che l'opera di unificazione legislativa proceda in modo graduale e con gli adattamenti che man mano si palesino acconci, nella stessa guisa che si è praticato per le Province annesse in base alle leggi 26 settembre 1920, n. 1321, e 19 dicembre 1920, n. 1778. Ed appunto con questi intenti è stato formulato l'art. 3 del suindicato decreto-legge del 22 febbraio 1924, col quale si autorizza il Governo a pubblicare nel territorio di Fiume le leggi del Regno e ad emanare le disposizioni necessarie per il coordinamento.

Se adunque dovrà almeno per qualche tempo ricevere ancora applicazione nel territorio fiumano la legislazione ad esso propria e diversa da quella del Regno, ne consegue la necessità di conservare colà, in genere, l'assetto degli organi giudiziari attuali, anche per ciò che attiene al personale giudiziario che vi è addetto.

D'altra parte le esigenze di conservazione dell'attuale organizzazione giudiziaria fiumana sia pure transitoria, devono trovare un limite in quelle, non meno importanti, della unificazione giurisdizionale col resto del Regno in guisa che non vi sia una duplicità di organi che nell'ambito della giurisdizione adempiano le stesse funzioni di suprema interpretazione della legge.

Ad attuare e contemperare questi contrastanti criteri ed esigenze provvedono le varie disposizioni dell'unito decreto.

Il mantenimento dell'attuale assetto degli uffici giudiziari fiumani, sia come organizzazione, sia come estensione di giurisdizione, sia infine dal punto di vista del personale che vi è ora adibito, è in genere stabilito, rispettivamente, dagli articoli 1, 2, 5 e 8. La conoscenza che il detto personale ha — come è ovvio — della legislazione particolare di Fiume, impone di utilizzarne ancora l'opera, salva la revisione del personale stesso e quindi la sistemazione di quello da conservare definitivamente, al che si dovrà addiventare entro congruo termine in conformità a norme che saranno successivamente predisposte (art. 3). Frattanto è parso equo mantenere ai funzionari giudiziari in servizio il trattamento economico e giuridico di cui attualmente godono.

Con la conservazione del presente assetto degli uffici resta, almeno temporaneamente, anche la Corte di appello di Fiume, alla quale sono legati gli interessi della locale classe forense e della stessa popolazione, tanto più che se anche la provincia del Carnaro fosse aggregata, agli effetti della circoscrizione giudiziaria,

alla Corte di appello di Trieste, non ne deriverebbe una notevole diminuzione di spesa, in quanto occorrerebbe pur sempre assegnare a quest'ultima Corte altri magistrati che avessero conoscenza della legislazione ungherese tuttora in vigore a Fiume.

Le esigenze di unificazione in materia giurisdizionale hanno invece dettato gli articoli 7, 9 e 10 dell'unito provvedimento.

Come è noto, nel territorio di Fiume con le disposizioni della legge 27 marzo 1919, n. 2186, del Consiglio nazionale di Fiume, fu abrogata la legislazione penale ungherese e introdotta nella quasi totalità l'applicazione della legislazione penale italiana. Tale applicazione viene ora confermata (art. 4 del decreto) con le opportune modificazioni che siano consigliate dalla nuova situazione e da un migliore funzionamento degli uffici giudiziari e con la riserva delle ulteriori norme di coordinamento eventualmente necessarie. Frattanto, unificata la legge sostanziale in materia penale, s'impone evidentemente la unificazione dell'organo che regola in ultimo grado la interpretazione della legge stessa; e perciò viene soppressa la suprema Corte penale dell'ex Stato Libero di Fiume, già istituita con la legge 16 marzo 1920, n. 1015, di quel Consiglio nazionale, e sono date le disposizioni per la devoluzione alla Corte di cassazione del Regno e per la decisione dei ricorsi contro le sentenze e i provvedimenti delle autorità giudiziarie di Fiume (art. 7).

Per la materia civile e commerciale, l'ex Stato Libero di Fiume non aveva (a differenza della materia penale) istituito un organo supremo di giurisdizione, che decidesse sui ricorsi già spettanti alla cognizione della Regia Curia di Budapest. Ciò aveva portato al grave inconveniente di rendere impossibile il passaggio in giudicato delle sentenze fiumane civili e commerciali, con gravi lagnanze da parte degli interessati. Ora il decreto deferisce alla Sezione speciale promiscua della Corte di cassazione del Regno tutti i ricorsi che nelle materie suindicate erano di competenza della Regia Curia di Budapest (art. 9), nello stesso modo che fu fatto per le nuove provincie della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina rispetto alle materie già di competenza della Corte suprema di giustizia e cassazione di Vienna. Alle sezioni unite della Cassazione sono poi devolute, analogamente, le decisioni sui conflitti di competenza fra autorità giudiziaria e autorità amministrativa, i quali secondo la legislazione ungherese erano deferiti alla suindicata Regia Curia di Budapest (art. 10). All'esercizio delle attribuzioni di cui viene per tal modo investita la Corte di cassazione del Regno si applicano in genere le leggi che sono ivi in vigore, salvo alcune norme di coordinamento che le varie disposizioni del decreto partitamente stabiliscono ed altre di cui è fatta riserva all'articolo 15 e che riguardano specialmente la materia delle tasse giudiziarie. Questa ultima materia non ha, nell'ex Stato Libero di Fiume, una disciplina completa, a differenza di ciò che era nelle nuove provincie della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina ove esisteva una tariffa apposita e precisa; ma è colà semplicemente prescritta per gli atti giudiziari delle cause civili, in qualsiasi grado di giurisdizione. L'applicazione di una sola marca da bollo da L. 1. Appare pertanto necessario dare alla materia una regolamentazione nuova e speciale, anche, perchè, d'altra parte, non sarebbe equo imporre senz'altro l'applicazione delle tasse giudiziarie prescritte nel Regno soprattutto per le pratiche pendenti e che attendono da tempo la loro definizione.

Con questa breve esposizione illustrativa, il Governo si onora di presentare alla firma Augusta della Maestà Vostra l'unito decreto che segna il primo atto di ordinamento dell'Amministrazione della giustizia nella nuova Provincia, ora ricongiunta al territorio italico mercè la fedeltà e la costanza trionfatrici dell'avversità dei tempi e degli eventi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici giudiziari dell'ex Stato Libero di Fiume annesso al Regno, a norma del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, sono mantenute nello stato attuale di costituzione e di funzionamento, salvo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

## Art. 2.

Il personale degli uffici giudiziari dell'ex Stato Libero di Fiume è mantenuto in servizio.

Agli uffici giudiziari possono inoltre essere addetti magistrati appartenenti al ruolo organico della magistratura del Regno in numero non superiore a cinque. A tali magistrati può essere applicata la disposizione dell'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, entro il limite però di cui al terzo comma di detto articolo.

## Art. 3.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto, di concerto col Ministro per le finanze, alla revisione del personale giudiziario di cui al primo comma del precedente articolo 2, ed alla sistemazione finanziaria del personale stesso.

Le norme per la revisione, quelle per l'esonero ed il trattamento di quiescenza e quello per la sistemazione finanziaria del personale stesso saranno stabilite con successivi Nostri decreti.

Fino a quando non sia diversamente stabilito, al personale suddetto sarà mantenuto il trattamento economico attuale e saranno applicate le norme dell'ordinamento giudiziario già in vigore nell'ex Stato Libero di Fiume.

Fino a quando non sia diversamente stabilito, detto personale formerà un ruolo provvisorio distinto da quello del ruolo organico della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno.

La spesa occorrente per l'esercizio finanziario 1923-1924 farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra a norma dell'art. 5 del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 213.

## Art. 4.

Restano ferme le disposizioni della legge 27 marzo 1919, n. 2186, del Consiglio Nazionale di Fiume, pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del 12 maggio 1919, relative alla abrogazione della legislazione penale ungarica ed alla introduzione nel territorio giurisdizionale della città di Fiume di quella vigente nel Regno d'Italia.

L'articolo 5 di detta legge è però abrogato e per la materia in esso contemplata si osservano le disposizioni dell'art. 2 del Codice penale italiano.

I procedimenti penali rimasti sospesi in applicazione del primo comma del precitato articolo della legge 27 marzo 1919, n. 2168, ed in correlazione alle corrispondenti norme del Codice di procedura penale ungherese riprendono il loro corso e sono definitivi secondo le norme del Codice di procedura penale italiano.

Le ulteriori norme di coordinamento che si rendessero necessarie saranno date con successivo Nostro decreto.

Tutte le disposizioni di carattere penale emanate successivamente alla entrata in vigore della legge 27 marzo 1919, n. 2168, mantengono la loro efficacia. Tali disposizioni possono essere abrogate anche con decreto del Governatore civile della provincia del Carnaro.

## Art. 5.

Finò a quando non sia diversamente provveduto, l'aggregazione alla provincia del Carnaro, dell'attuale circondario di Volosca-Abbazia disposta col R. decreto 22 febbraio 1924, n. 213, non immuta l'attuale circoscrizione giudiziaria del circondario di Capodistria.

## Art. 6.

Alla estensione delle altre leggi del Regno, che si rendesse necessaria prima della completa unificazione legislativa, sarà provveduto in conformità dell'art. 3 del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211.

## Art. 7.

La Suprema Corte penale istituita nell'ex Stato Libero di Fiume con la legge 16 marzo 1920, n. 1015, cessa di funzionare dall'entrata in vigore del presente decreto.

Da questa data i ricorsi in materia penale contro la sentenza ed i provvedimenti delle autorità giudiziarie di Fiume sono devoluti alla Cassazione del Regno secondo le norme del Codice di procedura penale italiano e del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2618.

I ricorsi contro le sentenze ed i provvedimenti emanati nei processi di cui al secondo capoverso dell'art. 4, ed in quelli nei quali sia stata applicata la legislazione penale ungherese, nonché i ricorsi che denunziano la violazione di detta legislazione saranno devoluti alla Sezione speciale promiscua per le nuove Province, anche se sia contemporaneamente denunciata la violazione della legge penale italiana.

I fascicoli dei ricorsi pendenti saranno trasmessi alla cancelleria della Cassazione del Regno nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La dichiarazione dei rimedi di legge, i motivi, i documenti che il ricorrente abbia depositato, le contraddeduzioni, il verbale di dibattimento e la copia della decisione impugnata dovranno formare un fascicolo a parte.

Per la nomina del difensore si osservano le disposizioni degli articoli 517 e 518 del Codice di procedura penale italiano, ma, fino a quando non vengano stabilite norme speciali per l'esercizio della professione forense saranno ammessi alla difesa in Cassazione per i ricorsi relativi alle sentenze o ai provvedimenti delle autorità giudiziarie di Fiume, gli avvocati dell'ex Stato Libero di Fiume, purché effettivamente esercenti da almeno tre anni.

Per la produzione delle impugnazioni che venissero proposte posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e per la presentazione dei motivi si osservano le disposizioni del Codice di procedura penale italiano e quelle del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1244.

## Art. 8.

Le funzioni attribuite in materia penale agli ufficiali giudiziari dal Codice di procedura penale italiano continueranno ad essere esercitate fino a diversa sistemazione del servizio, dagli attuali cursori addetti alle autorità giudiziarie di Fiume.

## Art. 9.

La Corte di cassazione del Regno (Sezione speciale promiscua) eserciterà temporaneamente le attribuzioni già spettanti alla Regia curia di Budapest in materia civile e commerciale nei riguardi del territorio dell'ex Stato libero di Fiume, a norma dell'articolo di legge n. 1 dell'anno 1911, titolo IV, capitolo II e III e titolo V, nonché delle altre disposizioni processuali tuttora in vigore nell'ex Stato Libero di Fiume.

A tal fine sarà aggregato alla Sezione promiscua della Cassazione del Regno un magistrato che eserciterà le funzioni di consigliere di Cassazione, da nominarsi su proposta del Ministro per la giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, e da scegliersi preferibilmente fra gli appartenenti al territorio dell'ex Stato Libero di Fiume, che siano magi-

strati, avvocati, laureati in giurisprudenza, ovvero forniti di titolo accademico equipollente conseguito all'estero e che siano forniti dell'attitudine necessaria all'esercizio della funzione giudiziaria e di speciale conoscenza della legislazione e del diritto vigenti nell'ex Stato Libero di Fiume.

Detto magistrato farà parte del ruolo provvisorio della magistratura dell'ex Stato Libero di Fiume.

Nella trattazione dei rimedi di legge, la cui cognizione è attribuita dal presente articolo e da quello successivo alla Corte di cassazione del Regno, si osservano, per quanto riguarda le norme che disciplinano il funzionamento della detta Corte, le leggi vigenti nel Regno.

#### Art. 10.

La Corte di cassazione del Regno deciderà a Sezioni unite sui conflitti di competenza fra le autorità giudiziarie e l'autorità amministrativa che, secondo la legislazione ungherese, sarebbero deferiti alla Regia Curia di Budapest.

Sono pubblicati ed hanno vigore nel territorio annesso al Regno d'Italia con l'art. 2 del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, nonchè nei territori già annessi in virtù dell'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 31 marzo 1877, n. 3761 sui conflitti di attribuzioni ed il capo II, titolo II, libro I, (art. 108-115) del Codice di procedura civile del Regno sul modo di regolare la competenza fra i giudici e sui conflitti di giurisdizione.

#### Art. 11.

La Cassazione del Regno deciderà su tutti i ricorsi e su tutte le domande pendenti alla entrata in vigore del presente decreto, in relazione alle materie di cui ai precedenti articoli 9 e 10 nonchè sui ricorsi e sulle domande che venissero successivamente proposte.

#### Art. 12.

Le funzioni già spettanti alla Procura generale di Stato presso la Regia Curia di Budapest per le materie indicate negli articoli 9 e 10 saranno esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione del Regno.

#### Art. 13.

Gli atti processuali relativi ai ricorsi ed alle domande di cui ai precedenti articoli 10 e 11 dovranno essere trasmessi alla cancelleria della Corte di cassazione in fascicoli separati per ciascuna causa, numerati ed ordinati cronologicamente e corredati dell'indice, da cui risulti il contenuto di ciascun atto ed il numero del foglio relativo.

La dichiarazione dei rimedi di legge, i motivi, i documenti che il deducente abbia depositato, le controdeduzioni, il protocollo del dibattimento e la copia della decisione impugnata dovranno formare un fascicolo a parte.

#### Art. 14.

L'ammissione al gratuito patrocinio nei ricorsi e nelle domande di cui ai precedenti articoli 9 e 10 rimarrà disciplinata, anche davanti alla Corte di cassazione del Regno, dalle norme attualmente in vigore nell'ex Stato Libero di Fiume per il diritto dei poveri fino a quando non sarà diversamente provveduto.

#### Art. 15.

Con successivo Nostro decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per la giustizia di concerto con quello per le finanze, saranno date le ulteriori norme occorrenti per l'es-

cuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e sarà altresì stabilito a quali tasse giudiziarie rimarranno soggetti i ricorsi e le domande di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

#### Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 marzo 1924.

Atti del Governo, registro 222, foglio 157. — GRANATA.

REGIO DECRETO 29 febbraio 1924, n. 369.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Baldissero Canavese.

N. 369. R. decreto 29 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile di Baldissero Canavese viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento del Consiglio comunale di Caprino Bergamasco (Bergamo), di Valenzano (Bari), di Caserta e di Saint Christophe (Torino).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo.

SIRE,

Un'inchiesta recentemente eseguita in seguito alla presentazione di numerosi reclami, ha posto in evidenza gravi irregolarità nella amministrazione del comune di Caprino Bergamasco. Seguendosi criteri affatto incompatibili con la doverosa tutela dell'economia e della finanza comunale, sono stati inconsultamente contratti mutui onerosi in eccedenza al fabbisogno, destinandone i proventi anche alla copertura di spese di carattere ordinario; si è omesso di curare l'incremento dei cespiti di entrata particolarmente del gettito del dazio di consumo, manifestamente irrisorio; sono stati infine compiuti favoritismi nell'applicazione dei tributi e tollerati abusi nella loro riscossione, particolarmente per la tassa di posteggio.

Irregolare è il funzionamento degli uffici per la mancanza di taluni registri e scritturazioni obbligatorie; per l'abituale assenza del segretario, sostituito arbitrariamente dal figlio, per la mancata revisione degli organici del personale.

Pubblici lavori sono stati eseguiti in economia senza i dovuti controlli, senza l'osservanza delle forme di legge ed in eccedenza alle somme preventivate, concedendosi anche ad un amministratore la fornitura dei materiali occorrenti.

Trascurati sono i pubblici servizi in genere o più gravemente quelli relativi alla manutenzione delle strade e del cimitero.

Le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non infirmano le risultanze dell'inchiesta. D'altra parte, gli atteggiamenti faziosi assunti in

vario occasioni dalla Amministrazione, la quale ha apertamente dimostrato la propria contrarietà ad ogni iniziativa di carattere patriottico, ostacolando l'istituzione del Parco delle rimembranze, la costruzione di un monumento ai caduti e la consegna delle bandiere alle scuole; hanno posto la civica rappresentanza in aperto contrasto col nuovo orientamento dell'opinione pubblica del Comune, determinando nella cittadinanza un vivo fermento, che suscita la fondata preoccupazione di gravi perturbamenti della pubblica quiete.

Anche per ragioni di ordine pubblico, appare pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed in tale senso provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo, è sciolto.

#### Art. 2.

Il signor avv. Giuseppe Pizzorno è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Valenzano, in provincia di Bari.

#### MAESTA'

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Valenzano, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce gravi irregolarità.

L'ufficio comunale trovasi in disordine; mancano gli inventari dei beni comunali; la riscossione dei nuovi dazi, imposti dopo il conferimento dell'appalto, anziché essere affidata all'appaltatore, è stata effettuata in economia con bollettini non vidimati; alle spese di importanti servizi pubblici, quali la pubblica illuminazione, e di lavori di notevole ammontare si è provveduto con un servizio di economato assolutamente irregolare, affidato al capo guardia municipale, senza idoneo controllo, nonostante l'ingente movimento dei fondi. I lavori in genere, e specialmente quelli di manutenzione stradale, sono eseguiti in economia, spesso senza perizia tecnica, senza controllo e con spesa sproporzionata all'unità e all'entità dei lavori stessi. Sui generi di prima necessità e sui diritti di occupazione di suolo pubblico è stato applicato un illegale sopraprezzo, riscosso senza rilascio di ricevute, a mezzo di agenti sui quali non viene esercitata alcuna vigilanza. La gestione annonaria ha proceduto irregolarmente e ha dato luogo, come in genere tutti i servizi di riscossione affidati ad agenti del Comune, a indebito maneggio di pubblico denaro.

Tali irregolarità hanno potuto essere accertate, nonostante che l'Amministrazione abbia procurato di ostacolare le indagini dell'inquirente con un deciso ostruzionismo, svolgendo persino opera sobillatrice per provocare atti di intimidazione al fine di costringerlo ad allontanarsi dal Comune. Poiché ciò ha determinato un'eccitazione di animi che costituisce un permanente pericolo di turbamento della tranquillità pubblica, anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità del riassetto delle finanze e dei pubblici servizi, e dell'accertamento delle singole responsabilità, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Il Consiglio comunale di Valenzano, in provincia di Bari, è sciolto.

#### Art. 2.

Il signor Tosti cav. rag. Nicola è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caserta.

#### MAESTA'

In seguito a numerosi ricorsi presentati contro l'amministrazione comunale di Caserta, il cui funzionamento aveva già provocato frequenti e gravi rilievi anche da parte della autorità tutoria, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce il disordine amministrativo e finanziario di quella civica azienda.

E' stato infatti rilevato come l'assunzione di un esuberante personale straordinario, la non sincera previsione del gettito di alcune entrate comunali, l'assunzione di cospicui impegni senza la corrispondente determinazione dei mezzi per farvi fronte, l'erogazione di spese in eccedenza agli stanziamenti, la mancata applicazione ed il deficiente gettito delle tasse locali, la inversione ad altro uso di fondi con destinazione specifica, abbiano condotto le finanze comunali a tale dissesto, da far salire il disavanzo a circa due milioni di lire e da rendere necessaria la richiesta di anticipazione all'esattore e la contrattazione di mutui cambiari per far fronte a pagamenti improrogabili, non esclusa, fra questi, la corresponsione degli assegni al personale.

E' risultato inoltre che nessuna sanzione è stata adottata contro l'economista per gravissimi abusi verificatisi nella gestione dei sussidi militari; è stato addossato al Comune un onere rilevante per servizi secondari, mentre sono stati trascurati servizi di vitale interesse per la popolazione, quali quello dell'approvvigionamento idrico e dei locali scolastici; non si è provveduto all'assetto definitivo della gestione daziaria tenuta in eco-

nomia, e dell'azienda speciale dell'officina del gas, con sensibile danno per il Comune.

In seguito alla contestazione degli addebiti, ha controdedotto, in modo non soddisfacente, il capo dell'Amministrazione.

La grave situazione in cui la civica azienda è stata condotta, specialmente nei riguardi finanziari, dall'errato e disordinato criterio che ha presieduto alla sua gestione, ha provocato nella popolazione un vivissimo e diffuso malcontento, e l'inasprimento degli animi è ormai tale da legittimare il timore di gravi perturbamenti della pubblica quiete; sicchè, anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riassetto delle finanze e dei servizi dell'Ente, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caserta è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Vittorio Martelli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Saint Christophe, in provincia di Torino.

MAESTA'

Un'inchiesta, eseguita nel novembre scorso, ha accertato gravi irregolarità nella gestione del comune di Saint Christophe. Incurante degli interessi generali della popolazione, l'Amministrazione aveva tollerato che fossero manomessi i beni comunali e particolarmente i boschi cedui situati negli isolotti della Dora.

Nella compilazione delle matricole delle tasse comunali erano state commesse partigianerie a vantaggio degli amministratori e dei loro aderenti, erano stati eseguiti lavori pubblici senza preventivo progetto tecnico e senza l'osservanza delle forme prescritte dalla legge, affidandone spesso l'incarico agli stessi amministratori, od a loro amici.

Taluni salariati erano stati assunti in servizio senza formali deliberazioni di nomina.

Erano state eseguite in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed erano stati emessi mandati per lavori in economia intestandoli agli amministratori, anzichè ai creditori diretti: infine i pubblici servizi in genere, come il funzionamento degli uffici municipali, presentavano notevoli irregolarità.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione comunale, il sindaco ha presentato un memoriale di controdeduzioni, che sostanzialmente ammette l'esistenza delle irregolarità riscontrate.

D'altra parte, contro la maggioranza consigliare, per le ripetute sue manifestazioni antipatriottiche e per la propaganda antinazionale svolta, si è manifestato fra la cittadinanza un senso di vivace ostilità, che, per le reazioni cui può dar luogo, costituisce una grave e preoccupante minaccia di disordini.

Anche per ragioni di ordine pubblico, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Saint Christophe, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Alfredo Florio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al Commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074, sopracitato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGI DECRETI 29 febbraio 1924.

Nomina del presidente, del presidente aggiunto, dei membri e dei segretari del Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979, modificata dall'art. 4 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Coppola gr. uff. Francesco, primo presidente di Corte di appello, incaricato delle funzioni di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è nominato presidente del Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979, modificata dall'art. 4 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, in sostituzione del gr. uff. Appiani Giovanni.

il quale ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del detto Collegio.

Il Nostro Guardasigilli Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

OVIGLIO — DE' STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 giugno 1922, 12 luglio 1923 e 23 dicembre 1923, con i quali furono nominati i componenti del Collegio arbitrale, istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979;

Visti gli articoli 4 e 6 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari del culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

I signori gr. uff. avv. Salvatore D'Amelio, avente titolo e funzioni di primo presidente di Corte d'appello; gr. ufficiale avv. Silvio Petrone, consigliere della Corte di cassazione del Regno e gr. uff. avv. Giulio Ricci, consigliere della Corte di appello di Roma, sono mantenuti in carica, il primo quale presidente aggiunto, e gli altri due quali membri supplenti del Collegio arbitrale di cui all'art. 4 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

OVIGLIO — DE' STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 giugno 1922, 12 luglio 1923 e 23 dicembre 1923, con i quali furono nominati i componenti del Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979;

Visti gli articoli 4 e 6 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

I signori gr. uff. Concino Concini, presidente di sezione della Corte dei conti; gr. uff. Leone Massimo Giriodi, consigliere di Stato; gr. uff. dott. Giuseppe Pannunzio, consigliere di Stato e gr. uff. Gennaro Perrino, consigliere della Corte dei conti, sono mantenuti in carica, i primi due quali membri effettivi, e gli altri due quali membri supplenti del

Collegio arbitrale, di cui all'art. 4 del Regio decreto 23 febbraio 1924, n. 234.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 24 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficio di segreteria del Collegio arbitrale di cui all'articolo 4 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, è costituito come segue:

Zegretti gr. uff. Ignazio, cancelliere capo della Corte di cassazione;

Stengel comm. Alfredo, cancelliere capo della Corte di appello di Roma;

Galleni comm. Silvio, cancelliere;

Benanti cav. Enrico, segretario alla procura generale presso la Corte di cassazione del Regno.

Art. 2.

Il cav. Enrico Romano, sostituto procuratore del Re presso la Regia Procura di Roma, è confermato nell'incarico di segretario del Comitato giurisdizionale istituito con il decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — OVIGLIO.

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1924.

**Cancellazione della tenuta « Insugherata » dell'Agro Romano dall'elenco dei terreni inadempienti agli obblighi del bonifica-mento agrario.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura, in data 19 ottobre 1921, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 stesso, n. 250, con il quale veniva approvato il primo elenco dei terreni dell'Agro Romano inadempienti agli obblighi di bonifica-mento agrario ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 23 gennaio 1921, n. 52;

Vista l'istanza 28 giugno 1923, del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, proprietario della tenuta « Insugherata » compresa nel suddetto elenco, per ottenerne la cancellazione avendo adempiuto a tutti gli obblighi di bonifica;

Ritenuto che dagli accertamenti tecnici, è risultato che i lavori eseguiti nella tenuta suddetta rispondono alle prescrizioni contenute nella notificazione ministeriale 8<sup>a</sup> maggio 1909, modificato con l'atto 29 luglio successivo, e che, pertanto, può farsi luogo alla chiesta cancellazione;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura incaricato di dirigere l'Ispettorato generale del bonificamento e del credito agrario;

Decreta:

La tenuta «Insugherata» di proprietà del Pio istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, è cancellata dall'elenco dei terreni dell'Agro Romano inadempienti agli obblighi del bonificamento agrario, approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura in data 19 ottobre 1921.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 marzo 1924.

Il Ministro: CORBINO.

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

#### RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

(3<sup>a</sup> pubblicazione).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del Tesoro quinquennali nominativi, si notifica che il buono del tesoro 5 % quinquennale n. 1127 di VI emissione intestato a Mirabelli Caterina fu Luigi minore sotto la patria potestà della madre Bobbio Emilia, doveva invece intestarsi a Mirabelli Margherita fu Luigi minore, ecc. (come/sopra) e ciò in base alla attestazione giurata innanzi la Pretura di Torino IV mandamento il 18 dicembre 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del detto buono, perchè scaduto, conforme alla domanda di rimborso 28 dicembre 1923 presentata a questa Direzione generale da Mirabelli Margherita fu Luigi, detta Caterina ora maggiore d'età.

Roma, 1<sup>o</sup> marzo 1924.

p. Il direttore generale: CERESA.

## BANDI DI CONCORSO

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di professore di armonia e contrappunto complementare nel Regio conservatorio di musica «A. Boito» di Parma.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di professore di armonia e contrappunto complementare nel Regio conservatorio di musica «A. Boito» di Parma, con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500, aumentabile per aumenti periodici, sino a L. 11.600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 3 dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi

delle ore 19 del 30 aprile 1924, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite d'età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o del Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere c), d), e), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere a), b), c), e), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Armonizzare, in stanza chiusa e nel limite massimo di sei ore consecutive, in stile florito a quattro voci un partimento senza numeri, scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice.

Svolgere, in stanza chiusa, un brano corale a quattro voci, su tema iniziale dato dalla Commissione esaminatrice: (termine massimo 8 ore consecutive).

Comporre, in stanza chiusa e nel limite massimo di quattordici ore consecutive, una fuga a tre parti (per voci o per pianoforte), su tema dato dalla Commissione esaminatrice.

Leggere a prima vista sul pianoforte ed analizzare un classico frammento a voci sole, scritto nelle rispettive chiavi, imposto dalla Commissione esaminatrice.

Accompagnare all'improvviso sul pianoforte, realizzandone l'armonia, un canto dato al basso e altro al soprano.

Correggere, in presenza della Commissione esaminatrice, un compito scolastico d'armonia ed uno di contrappunto, forniti dalla Commissione stessa.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le principali pubblicazioni didattiche del genere.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere a) e b) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 10 marzo 1924.

Il Ministro: GENTILE.

BOSELLI GIUSEPPE, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.